

ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E PER L'ADESIONE AL FONDO PENSIONE APERTO EURORISPARMIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI BANCA SELLA S.p.A.

In Biella, il giorno 17 dicembre 2014

TRA

la Delegazione Aziendale di **Banca Sella S.p.A.** (di seguito, per brevità, "l'Azienda")

E

la Delegazione Sindacale costituita dalle Rappresentanze Sindacali **FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA** (di seguito, per brevità, "OO.SS.")

(laddove collettivamente indicate: le Parti)

PREMESSO CHE:

- a. in data 27 gennaio 1999 è stato firmato fra le Parti l'accordo per l'introduzione della previdenza complementare per il personale aziendale in servizio con contratto a tempo indeterminato, realizzato mediante adesione al Fondo Aperto "Eurorisparmio", Fondo istituito da Sella Gestioni S.G.R. S.p.A. (in allora GestNord Fondi S.G.R. S.p.A.), società facente parte del Gruppo Banca Sella e che a far data dal 29 marzo 1999 il Fondo Aperto Eurorisparmio (di seguito: "Fondo") è pienamente operativo;
- b. in data 19 novembre 1999 è stato sottoscritto, fra Banca Sella e le organizzazioni sindacali, un accordo in tema di previdenza complementare per il personale dipendente;
- c. in data 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la riforma della previdenza complementare disciplinata dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
- d. il Decreto Legislativo sopra citato prevede la possibilità di realizzare anche adesioni a Fondi aperti su base collettiva;
- e. in data 8 gennaio 2007 è stato firmato, fra Banca Sella e le organizzazioni sindacali, un atto di integrazione all'accordo del 19 novembre 1999 con il quale è stato concordato il differimento del termine per avvalersi, da parte dei lavoratori, della facoltà di sospendere la contribuzione a loro carico - in via d'eccezione e limitatamente all'anno 2007 - al 16 gennaio 2007;
- f. in data 22 aprile 2008 è stato firmato il Contratto Integrativo Aziendale di Banca Sella S.p.A., il quale prevedeva una modifica dell'art. 4 dell'accordo 19/11/1999; in particolare, in tale sede sono state concordate variazioni della percentuale di contribuzione a carico azienda;
- g. in data 24 aprile 2013 è stata sottoscritta la contrattazione di II livello relativa a Banca Sella S.p.A. con la quale sono state introdotte, all'art. 7, nuove previsioni in tema di previdenza complementare, che qui si intendono integralmente richiamate e riconfermate;
- h. in data 27 novembre 2014 è stato sottoscritto tra le Parti il Verbale di accordo - Integrazione alla contrattazione di secondo livello 24.04.2014 con il quale è stato riscritto l'art. 7 "Previdenza

BANCA SELLA S.P.A.

FABI

FIBA CISL

FISAC CGIL

UILCA

Complementare” della Contrattazione di secondo livello di Banca Sella S.p.A. di cui al punto che precede;

- i. le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato sottoscritto nel rispetto delle previsioni dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 252/2005 ed ha piena efficacia fra le Parti;
- j. le Parti hanno individuato nell’adesione su base collettiva al Fondo Pensione Aperto Eurorisparmio, promosso e gestito da Sella Gestioni S.G.R. S.p.A. ed iscritto nell’apposito Albo istituito presso la COVIP al numero 50, una soluzione per assicurare ai dipendenti di cui al successivo art. 4 trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio – in armonia con quanto disposto dal citato Decreto Legislativo – attraverso l’adesione al Fondo;
- k. l’Azienda, ad eccezione delle casistiche eventualmente regolamentate in sede di contrattazione di secondo livello tempo per tempo vigente, intende destinare il contributo a proprio carico esclusivamente alla forma pensionistica complementare individuata nel presente Accordo;
- l. le Parti prendono atto del Regolamento del Fondo, allegato sotto la lettera A) al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente Accordo, a decorrere dalla data di sottoscrizione, costituisce la disciplina negoziale unica della previdenza complementare in Banca Sella e quindi sostituisce integralmente dalla medesima data tutti gli accordi in tema di previdenza complementare precedentemente intercorsi e richiamati nelle premesse alle lettere a), b) ed e).

Art. 3 Fonte istitutiva

Ai sensi del presente Accordo viene confermata l’adesione al Fondo su base contrattuale collettiva ai sensi dell’articolo 12 comma 2 e dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 252/2005.

Art. 4 Destinatari

Possono iscriversi al Fondo tutti i dipendenti dell’Azienda che abbiano superato il periodo di prova.

Art. 5 Adesione

L’adesione al Fondo è volontaria ed avviene mediante sottoscrizione da parte di ciascun dipendente del modulo di adesione, previa consegna del Regolamento e dei documenti sintetici.

I dipendenti di cui all’art. 4 possono aderire al Fondo anche tramite il solo conferimento del TFR.

BANCA SELLA S.P.A.



FABI



FIBA CISL



FISAC CGIL



UILCA



Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lett. b), del Decreto Legislativo n. 252/2005, il TFR maturando dei dipendenti di cui all'art. 4 è conferito al Fondo se questi, entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dall'assunzione, non abbiano espresso alcuna volontà circa la destinazione dello stesso TFR (c.d. modalità tacita). Sono ovviamente fatte salve le scelte già effettuate dai lavoratori. L'Azienda si farà carico di fornire, all'atto dell'assunzione, al dipendente adeguata informativa in tal senso.

L'adesione avrà decorrenza dal mese di presentazione della stessa. Contestualmente all'adesione, il dipendente conferirà all'Azienda delega a trattenere dalla retribuzione la quota di contribuzione di cui al successivo art. 7 e darà indicazione della linea di investimento cui intende aderire, fra quelle proposte dal Fondo, nonché la propria eventuale adesione alla convenzione assicurativa di cui all'art. 9.

L'Azienda trasmetterà al Fondo i dati anagrafici dei dipendenti che hanno aderito sia con modalità esplicita che con modalità tacita ed ogni altro elemento richiesto. L'Azienda comunicherà al Fondo le cessazioni del rapporto di lavoro riguardanti i dipendenti iscritti intervenute per qualsiasi causa, anche quando tali risoluzioni non comportino il trasferimento della posizione del dipendente ad altra forma pensionistica complementare.

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Durata dell'iscrizione al Fondo

L'iscrizione al Fondo alle condizioni disciplinate dal presente accordo, ferma restando la facoltà di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ai sensi della normativa vigente senza obblighi di contribuzione datoriale ai sensi di quanto indicato alla lettera j) delle premesse, permane per tutta la durata del rapporto di lavoro del dipendente, compresi eventuali permessi o periodi di aspettativa concessi per qualsiasi causa da parte dell'Azienda. Rimane ferma la possibilità da parte del dipendente cessato di mantenere l'iscrizione al Fondo medesimo.

L'obbligo di contribuzione è adeguato al trattamento retributivo e/o normativo spettante durante i periodi suddetti.

Art. 7

Contribuzione al Fondo

Il dipendente, aderendo in forma esplicita, ha la facoltà di aderire nelle seguenti modalità:

- 1) versando al Fondo la sola quota relativa al TFR maturando;
- 2) integrando il predetto versamento del TFR maturando attraverso un contributo volontario a proprio carico in funzione percentuale della retribuzione assunta a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto,

Per ciascun dipendente che abbia aderito con modalità esplicita optando per il versamento aggiuntivo del contributivo volontario (punto 2 che precede), i contributi al Fondo sono determinati come segue :

a) a carico dell'Azienda: .

A decorrere dall'01.01.2014 il contributo a carico Azienda è per tutti i dipendenti pari all'1,5 % della retribuzione lorda annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, al netto delle voci di retribuzione variabile, a condizione che il dipendente versi al Fondo identica percentuale in termini di contribuzione a proprio carico; nel caso in cui il dipendente versi una percentuale inferiore, fino ad un minimo dell'1%, l'Azienda verserà la medesima percentuale versata dal dipendente.

BANCA SELLA S.P.A.

FABI

EIBA CISL

FISACCGIL

UILCA

Per gli ex dipendenti Banca Sella Nord Est Bovio Calderari che, al momento della fusione in Banca Sella, avvenuta in data 01.10.2012, risultavano aderenti al Fondo saranno mantenute invariate le condizioni di contribuzione aziendale in essere al momento della fusione e derivanti da precedenti accordi a condizione che il contributo volontario del dipendente sia pari o superiore al 2% sulla base di quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Contrattazione di II livello sottoscritto in data 24.04.2013.

Inoltre, e sempre come previsto all'art. 7 dell'Accordo di Contrattazione di II livello sottoscritto in data 24.04.2013 e di cui alla lettera g) delle premesse, relativamente agli ex dipendenti Banca Sella Sud Arditi Galati che, al momento della fusione in Banca Sella, avvenuta in data 30.05.2011, aderivano al Fondo pensione Previbank, nel caso optassero per il passaggio al Fondo Eurorisparmio saranno mantenute invariate le condizioni di contribuzione aziendale ed a carico del dipendente in essere al momento della fusione e derivanti da precedenti accordi.

A decorrere dal 1/10/2015 la percentuale di contribuzione aziendale sarà pari al 1.7% della retribuzione lorda annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, al netto delle voci di retribuzione variabile, per tutti i dipendenti aderenti al Fondo Eurorisparmio che usufruiscono di un contributo aziendale pari o inferiore all'1.5%, a condizione che il dipendente versi al Fondo Eurorisparmio identica percentuale in termini di contribuzione a proprio carico.

b) a carico del dipendente: un contributo percentuale pari al contributo fisso a carico dell'azienda e di cui al superiore punto a) primo alinea del presente articolo applicato alla retribuzione lorda annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. E' facoltà del lavoratore contribuire liberamente al Fondo anche in misura maggiore, optando per quote percentuali maggiori rispetto al contributo di cui al superiore punto a) primo alinea del presente articolo purché determinate in misura percentuale, con minimi dello 0,50% della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del TFR. I versamenti integrativi così determinati saranno effettuati mensilmente unitamente a quelli di cui alla superiore lettera a).

e) TFR maturando relativo ai dipendenti iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993: conferimento dell'intero importo del TFR ai sensi dell'articolo 8 comma 7 lettera a) del Decreto Legislativo n. 252/2005;

d) TFR maturando relativo ai dipendenti iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993: qualora non risultino iscritti ad alcuna forma pensionistica complementare alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 252/2005, conferimento del TFR in misura almeno pari al 2% della retribuzione lorda annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 8 comma 7 lettera c) punto 2) del Decreto Legislativo n. 252/2005.

Il dipendente che abbia aderito in forma esplicita optando per il versamento aggiuntivo del contributo volontario ha la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, proseguendo la partecipazione al Fondo, dandone comunicazione in forma scritta all'Azienda. In tal caso continuerà ad essere versata al Fondo la sola quota relativa al TFR maturando e verrà parimenti sospeso il contributo aziendale.

Per i dipendenti assunti a far data dal 1/2/2012 con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato professionalizzante, e livello retributivo di inserimento professionale, che abbiano

BANCA SELLA S.P.A.

FABI

 FIBA CISL

 4/24

FISAC CGIL

UILCA

superato il periodo di prova, in considerazione dell'applicazione del livello retributivo di inserimento professionale, per 4 anni dalla data di assunzione la percentuale di contribuzione (unicamente al Fondo) a carico dell'Azienda sarà pari al 4% della retribuzione lorda annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, al netto delle voci di retribuzione variabile, a condizione che il dipendente aderisca al Fondo e versi in termini di contribuzione volontaria almeno il 2% della retribuzione lorda annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto; nel caso in cui il dipendente versi una percentuale inferiore, fino ad un minimo dell'1%, l'Azienda verserà la medesima percentuale versata dal dipendente.

Per i dipendenti neoassunti con contratto a tempo determinato resta ferma la facoltà di aderire al Fondo nei termini che precedono per quanto attiene al TFR ed alla contribuzione individuale. Il versamento a carico azienda, sempre nei termini che precedono, avrà decorrenza solo a far data dall'eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Art. 8.

Variatione Percentuale di Contribuzione e Variatione Linea d'Investimento

E' facoltà del dipendente variare la percentuale di contribuzione a proprio carico al Fondo, come determinata dal precedente articolo 7, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta di variazione. E' facoltà del dipendente variare la propria scelta in termini di linea di investimento del Fondo nel rispetto del limite temporale minimo di un anno dall'ultima variazione intervenuta della linea così come previsto dal regolamento del Fondo stesso.

Art. 9.

Prestazioni Assicurative accessorie

In merito all'Assicurazione di copertura temporanea in caso morte ed invalidità permanente, viene proposta ai dipendenti, con onere a proprio carico, la convenzione assicurativa allegata al Regolamento del Fondo.

Art. 10

Perdita dei requisiti di partecipazione

Per tutti i dipendenti aderenti al Fondo, la cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda comporterà la perdita dei requisiti di partecipazione correlati all'adesione su base collettiva al Fondo stesso previsti nel presente accordo. Conseguentemente verranno meno gli obblighi di contribuzione previsti dal presente Accordo.

Resta fermo quanto previsto al riguardo dal Regolamento del Fondo in tema di trasferimento, riscatto della posizione individuale e proseguimento della partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.


Art. 11

Prestazioni del Fondo, riscatto, trasferimento, anticipazione

Per la disciplina delle modalità di accesso alle prestazioni del Fondo, per l'erogazione delle prestazioni, delle anticipazioni, dei riscatti e il trasferimento della posizione individuale si fa rinvio alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo, tempo per tempo vigenti, che trovano integrale applicazione.

Il Regolamento del Fondo definisce ogni altro elemento concernente l'operatività del Fondo medesimo.


BANCA SELLA S.P.A.

 FABI
 FIRA CISI
 FISAC CGIL
 UIL CA

Art. 12
Mancata adesione

La mancata adesione al Fondo non comporta il riconoscimento sotto altra forma di quanto dovuto dall'Azienda sulla base del presente Accordo.

Art. 13
Rinvio e norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni di legge e le previsioni del Regolamento del Fondo.

Eventuali successive modifiche del Regolamento del Fondo approvate dalla Covip, saranno rese disponibili in Azienda e su richiesta degli interessati.

Eventuali modifiche introdotte a seguito di disposizioni normative e/o deliberazioni degli Organi di Vigilanza si intendono automaticamente recepite, ferma restando la disponibilità dell'Azienda ad incontrare le OO.SS. per valutare congiuntamente eventuali modifiche.

Art. 14
Efficacia

Il presente Accordo si applica ai dipendenti che risultano in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo (art. 2 che precede) ed a quelli che saranno assunti successivamente.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti condividono che, per la partecipazione all'Organismo di Vigilanza del Fondo da parte del designato dalle OO.SS., saranno a carico dell'Azienda i costi complessivamente sostenuti e correlati alla partecipazione alla metà degli incontri annuali previsti (attualmente pari a 4) e che le ore di partecipazione saranno considerate come permessi retribuiti ed inserite nell'apposita procedura sotto la voce "Permessi sindacali: Permessi diversi".

Dichiarazione dell'Azienda


Resta ferma la facoltà per l'Azienda di contribuire liberamente al Fondo anche in misura maggiore ai sensi dell'art. 8 comma 10 del Decreto Legislativo n. 252/2005;

Allegati


- *Allegato A - Regolamento del Fondo Pensione Aperto Eurorisparmio*


Biella, li 17 dicembre 2014

Letto, confermato e sottoscritto.


BANCA SELLA S.p.A.


FABI


FIBA - CISL


FISAC - CGIL


UILCA

BANCA SELLA S.P.A.

FABI

FIBA CISL

FISAC CGIL

UILCA